

**Avvertenze:** la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 del 13 giugno 1988, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 281 della medesima legge.

**Legge Regionale 6 giugno 1988, n. 18.**

**«Celebrazioni per il II centenario della morte di S. Alfonso Maria dei Liguori»**

Il Consiglio Regionale  
ha approvato  
Il Commissario del Governo  
ha apposto il visto  
Il Presidente della Giunta Regionale  
Promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

In occasione del II centenario della morte di Alfonso Maria de Liguori, considerato la più grande figura della Campania nel secolo XVIII e uno dei più dotti figli d'Italia e dell'Europa, la Regione promuove ed attua, con propri interventi nel 1987-1988, un programma di iniziative per approfondire la conoscenza della Sua poliedrica personalità e divulgare i Suoi insegnamenti sempre attuali e formativi per le nostre generazioni.

**Art. 2**

Il programma delle iniziative comprende:

- a) Congresso internazionale di studi su "Alfonso Maria de Liguori e la società del suo tempo";
- b) Convegno di studi socio-pastorali sull'"Opera di Alfonso specialmente nel Mezzogiorno d'Italia";
- c) Mostra permanente a Pagani, presso la Basilica del Santo;
- d) Concorso internazionale di pittura e scultura su Alfonso e la Sua Opera;
- e) Pubblicazione di alcune opere più significative del de Liguori;
- f) Premio di giornalismo e saggistica sul de Liguori;
- g) Concerti, elaborazione e diffusione in musicassette e videocassette dei canti più popolari composti dal de Liguori;
- h) Inaugurazione del nuovo Museo Alfonsiano a Pagani;
- i) Meeting europeo di giovani;
- l) Istituzione di un "Centro internazionale di studi Alfonsiani";
- m) Preparazione di un documentario filmato sulla Figura e l'Opera di Alfonso;
- n) Celebrazioni e convegni periferici;
- o) Eventuale venuta del Papa a Pagani.

**Art. 3**

Un apposito Comitato denominato "Comitato per le Celebrazioni del II centenario della morte di Alfonso Maria de Liguori" ha il compito di definire ed attuare le iniziative previste dalla presente legge che dovranno interessare anche la Casa di Ciorani, frazione di Mercato S. Severino (Salerno) ed il Comune di S. Agata dei Goti (Benevento). Esso risiede presso la Sede della Giunta regionale della Campania che fornisce le attrezzature, il personale e i mezzi finanziari.

## Giunta Regionale della Campania

### Art. 4

La Giunta regionale provvede alla nomina dei componenti del Comitato di cui al precedente articolo. Il Comitato è composto da non meno di 14 membri, tra i quali si assicuri la rappresentanza e la partecipazione del Rettore dell'Università di Napoli o un suo delegato, dell'Università di Salerno o un suo delegato, del Provinciale dei Redentoristi con altri 2 delegati, degli Assessori alla pubblica istruzione e al turismo o loro delegati, di almeno 3 componenti della VI Commissione consiliare permanente, designati dal Presidente del Consiglio regionale, e dai rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Napoli e Pagani, nonché del Presidente e del Vice Presidente del Comitato promotore delle Celebrazioni del II centenario della morte di Alfonso Maria de Liguori.

---

### Art. 5

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato, resta in carica sino allo svolgimento del programma delle celebrazioni.

Il Comitato è convocato su iniziativa del Presidente ed elegge nel proprio interno un esecutivo nominando tra di esso un segretario. Il Comitato si riunisce per discutere sulle iniziative e sul programma da svolgere.

Presidente onorario del Comitato è l'Arcivescovo di Napoli.

Al Comitato spetta chiedere ai competenti organi regionali l'esecuzione dei provvedimenti per l'attuazione delle iniziative deliberate.

---

### Art. 6

Il Fondo di cui al successivo art. 8 verrà gestito con obbligo di rendiconto da parte del Comitato.

---

### Art. 7

A favore del Comune di Caposele (Avellino), per finanziare interventi straordinari di adeguamento delle infrastrutture della frazione Materdomini, in previsione dell'eccezionale afflusso di pellegrini, è autorizzato, a valere sui fondi della L.R. 31 ottobre 1978, n. 51, un contributo annuo costante in conto interessi fino al massimo di L. 100.000.000.

Nell'ambito delle finalità della presente legge è autorizzata la concessione degli incentivi previsti dalla L.R. 28 agosto 1984, n. 40 concernente: "Provvidenze regionali in materia di industria alberghiera ed impianti turistici complementari" per la realizzazione di una Casa del Pellegrino ad iniziativa del Comune di Pagani (Salerno).

---

### Art. 8

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 300 milioni, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 1428 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988, di nuova istituzione, denominato: "Spese per la celebrazione del secondo centenario della morte di S. Alfonso Maria de Liguori" mediante prelievo di detta somma dallo stanziamento di cui al capitolo 300 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 27 luglio 1978, n. 20 che si riduce di pari importo.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 6 giugno 1988

FANTINI